

Fabrizio D'Aprile
Dottore Forestale
ODAF Arezzo, n.155
In veste di Privato Cittadino in
San Giovanni Valdarno

Intervento alla sessione dello 07.04.2021 all'inchiesta pubblica nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto di "Adeguamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota, nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR)", proposto da Centro Servizi Ambiente Impianto S.p.A.

Premesso

che i Dottori Forestali ed i Dottori Agronomi, quali il qui scrivente in veste di privato cittadino residente a San Giovanni Valdarno, in base all'art. 2 della Legge 7 Gennaio 1976, n. 3 e successiva Legge 10 Febbraio 1992, n. 152, annoverano fra le diverse competenze anche quelle su:

....

l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;

.....

q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;

r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

....

Richiamate

- la **Costituzione della Repubblica Italiana**, che "... Tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione ..." (art. 9), dispone che "... I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici ..." (art. 28) e che "... L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto

con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ..." (art.41).

- la **Legge regionale della Toscana del 12 febbraio 2010, n. 10**, "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", la quale stabilisce che:

"Art. 2 - Finalità generali e principi di tutela ambientale"

1. La Regione persegue l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nell'elaborazione, adozione ed approvazione di piani, programmi e progetti, sulla base del principio di sviluppo sostenibile e degli altri principi comunitari che devono guidare l'azione pubblica in materia ambientale quali la precauzione, l'azione preventiva, la correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché del principio "chi inquina paga";

- le previsioni della **legge n°241 del 7 agosto 1990**, nota anche come "*Legge sulla trasparenza amministrativa*" ed in particolare al Capo III "*Partecipazione al procedimento amministrativo*" ed il Capo V "*Accesso ai documenti amministrativi*".

Fatto salvo

quanto esposto professionalmente dal qui scrivente nelle "Osservazioni Tecniche" prodotte su incarico e per conto del "Comitato delle vittime della discarica di Casa Rota", a suo tempo depositate nell'ambito della procedura istruttoria per il PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27 bis e L.R. 10/2010 art. 73 bis – Adeguamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota, nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR), proponente: Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. e quindi di pubblica accessibilità e formale diritto ad una risposta esaustiva in base alla legge, sulla base di quanto emerso della inchiesta pubblica in corso e dagli ulteriori documenti pubblici pervenuti da parte di ARPAT (AR.01.011.40/0.1235 dello 02/03/2021, Contributo istruttorio AR.01.011.40/0.1239 del marzo 2020, ecc.) e del Settore V.I.A., V.A.S. ed opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana (prot. 0138607 del 29/03/2021), in aggiunta ed integrazione a quelli già presenti nella documentazione relativa alla procedura istruttoria in corso,

si pongono alcuni quesiti tecnici e legali

che, come tali, ***esulano da scelte discrezionali di aziende, società, enti, amministrazioni ed istituzioni ma sono requisiti necessari ed indispensabili*** dato che qualsiasi procedura di V.I.A., di V.A.S., le progettazioni, le pianificazioni e le programmazioni, che sono per natura anche atti amministrativi, ***hanno validità tecnico-legale solamente se completi, legittimi, a norma di legge e solo allora accettabili ai fini della validità tecnica, legale ed amministrativa.***

Si fa altresì presente che risposte a queste richieste basate su opinioni e/o su verbi declinati al condizionale od al congiuntivo, del tipo "potrebbe", "sarebbe", "sembrerebbe", "parrebbe", ecc., trattandosi di dati tecnici, analitici e tecnico-legali, si considerano "non significative".

PUNTO N.1. La procedura VAS per il nuovo Piano Operativo del Comune di Terranuova Bracciolini.

Attualmente nella fase preliminare, i contenuti devono rispondere a quanto stabilito dall'art. 24 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)". Il "Rapporto Ambientale" è atto fondamentale della VAS i cui contenuti, obbligatori, sono definiti dall'allegato 2 alla L.R. 10/2010. Ad esempio, esso dispone che:

"...

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a VAS ai sensi dell'articolo 5, sono:

... ..

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; ..."

Per quanto riguarda la popolazione e la salute umana, l'esame dei documenti pianificatori, progettuali vari disponibili, anche a livello comunale, non risulta dare indicazioni in merito. Appare quindi necessario e cogente, anche ai fini della liceità procedurale tecnica ed amministrativa, identificare quanto degli effetti sulla popolazione e sulla salute umana sia eventualmente correlato alle funzionalità della discarica in essere e dell'ampliamento previsto.

Si ritiene che gli effetti della discarica attuale e di eventuali ampliamenti debbano essere considerati nell'interfacciarsi sulla popolazione e sulla salute umana secondo il modello seguente:

- Rapporto Ambientale VAS: aspetti relativi alla salute umana:
 - o verificare la coerenza degli obiettivi di protezione della salute desunti dagli atti normativi di riferimento e dal quadro pianificatorio e programmatico;

- esplicitare gli obiettivi di difesa e/o miglioramento della salute che possono essere contribuiti o perseguiti;
- approfondire le valutazioni dei possibili effetti sugli aspetti socio-sanitari identificati nella fase preliminare della VAS e dei progetti di ampliamento della discarica.

In questo ambito:

- le valutazioni dei possibili effetti sui vari fattori della salute devono essere svolte per ciascuna alternativa di progetto identificata, considerando anche l'alternativa zero. Potenziali effetti significativi devono essere adeguatamente approfonditi. Il livello delle analisi e delle informazioni utilizzate deve essere più specifico e puntuale man mano che si passa da tipologie di pianificazione di livello strategico e di area vasta a piani/progetti circoscritti e/o che individuano interventi precisi, per i quali la valutazione dei potenziali effetti sulla salute può utilizzare un approccio di *risk assessment*;
- si deve operare una valutazione comparativa delle alternative progettuali e giustificare la scelta della soluzione di attuazione del progetto. Le analisi e valutazioni potranno costituire riferimento per le V.A.S. del Piano Operativo e per le V.I.A., A.I.A., ecc., (L.R. 10/10) degli interventi previsti dai progetti quali strumenti e metodi per definire la componente salute nel Rapporto Ambientale.

Fra gli strumenti urbanistici, nella Valutazione Ambientale Strategica del vigente Piano Strutturale del Comune di Terranuova Bracciolini (AR) non si è riscontrato alcun riferimento alla discarica di Podere Rota, pur se è presente un capitolo dedicato allo "Produzione e smaltimento dei rifiuti" (pag. 148) nel Rapporto Ambientale. Questo aspetto necessita di essere approfondito e chiarito alla luce della corrente normativa sulla procedura di V.A.S. e di pianificazione urbanistica.

Si rende quindi necessaria, e qui si richiede, la disponibilità almeno dei seguenti dati, con il supporto di ASL, ARPAT e/o Regione:

- mortalità generale della popolazione e mortalità specifica per età e genere;
- mortalità per cause (se necessario specifica per classi di età e genere);
- ospedalizzazioni per le specifiche patologie individuate;
- consumo di farmaci;
- dati dei registri patologia;
- dati dei registri tumori;
- certificati di assistenza al parto (nascite premature, difetti congeniti alla nascita);
- dati di indagini epidemiologiche ad hoc condotte nell'area.

Dovrebbe essere chiaro, sia ai fini tecnici, amministrativi e di applicazione delle norme, che tali indagini, analisi e valutazioni sono da condurre nell'area di influenza della discarica allo stato attuale che nelle previsioni progettuali affinché abbia senso, validità e legittimità. L'uso di dati, scenari o proiezioni a scala di vallata od addirittura provinciale risulta infatti incoerente, di scarso valore analitico, complicata da un numero elevato di ulteriori fattori che abbassano significativamente l'accuratezza, la rappresentatività e la significatività dei risultati.

➤ **Richiesta n.1.**

- **Quale è la situazione, disponibilità e stato delle indagini, analisi, e valutazioni degli effetti sia sulla popolazione sulla salute umana della discarica attuale che delle previsioni secondo il progetto presentato, anche ai sensi della normativa vigente?**
- **Quali sono le ragioni per cui non sono presentati proposte/progetti alternativi alla discarica, come da normativa, inclusa l'opzione "zero"?**

PUNTO N.2. La procedura di bonifica

2.1) La Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti e Autorizzazioni discariche e impianti connessi, esprime che:

"... In merito all'attivazione della procedura di bonifica, si precisa che, ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della l.r. 25/98 e smi, l'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:

- a) il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi diversi da quelli di cui all'articolo 13 bis, ad eccezione delle opere ed interventi necessari a dare attuazione alle ordinanze contingibili e urgenti eventualmente emanate e fatto salvo quanto previsto all'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive);*
- b) l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. ..."*

In conseguenza dell'obbligo di cui sopra, l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione. Risulta quindi necessario ottenere detta certificazione di avvenuta bonifica o di messa in sicurezza perché l'utilizzo dell'area in questione sia consentito. Tuttavia, esaminando il sito SISBON (Sistema Informativo Siti interessati da procedimenti di Bonifica) della Regione Toscana (07/04/2021) la discarica di Podere Rota (codice AR-1195) risulta non iscritta in anagrafe dei siti da bonificare ma con "iter attivo". La pronunciazione sembra rimanere in sospeso ed in conseguenza la procedura di bonifica appare di incerta applicazione.

- **Richiesta n.2. Si chiedono i motivi tecnici, amministrativi, procedurali e legali che non consentono di attivare la procedura del sito in riferimento alle leggi che ne disciplinano la procedura, le competenze e le responsabilità.**

2.2) Una definizione procedurale chiara, ai fini della bonifica, è data dall'art. 242 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale":

*"... 242. Procedure operative ed amministrative
Comma 1. ...*

Comma 2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.

L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

➤ **Richiesta n.3.**

- È stato eseguito tale ripristino delle zone contaminate? Se no, quali sono i fenomeni o processi ostativi?
- Il Comune (Terranuova Bracciolini) e la Provincia (Arezzo) hanno ricevuto la detta autocertificazione?

2.3) Comma 3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 (sopra) accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, - e qui abbiamo ben più di un parametro oltre i valori soglia - il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

Comma 4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). ...

➤ **Richiesta n. 4**

- È stato applicato quanto disposto ai commi 3 e 4 di cui sopra?
- Il piano di caratterizzazione esiste e soddisfa le esigenze di ripristino ambientale dei luoghi, anche ai fini preventivi, oppure la procedura od alcune sue parti è stata omessa?
- L'autorizzazione regionale esprime assenso o diniego alle opere connesse alla caratterizzazione? È un silenzio-assenso?

2.4) Comma 7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), - e, nel caso di Podere Rota, lo è - il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli

interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. ...

Ne deriva che, una volta accertato il superamento delle soglie di rischio dei contaminanti (CSR), deve essere redatto il progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa e permanente.

➤ **Richiesta n. 5**

- **Il progetto operativo di cui sopra esiste ed è elaborato in base ai criteri, gli obiettivi e le disposizioni di cui sopra?**
- **Ci sono, e quali, motivi ostativi all'attivazione del procedimento di bonifica in riferimento alla normativa?**
- **La coerenza tecnica e normativa delle misure previste è stata esaminata e valutata in tutte le sue componenti, con uso di dati specifici, senza incertezze tecniche, di misura, analitiche sulle cause, modalità, valori e soluzioni? Infatti, sul piano tecnico e scientifico non sono assolutamente accettabili espressioni del tipo "... pare che l'origine sia ...", il tipo di soluzione scelta *dovrebbe* ...", "... tale valori *sembrano* rientrare nella classe di ...", e simili inconsistenze.**

2.5) Comma 9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propaggazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

➤ **Richiesta n. 6**

È noto pubblicamente l'impegno assunto per la chiusura della discarica nel 2021. In base alla legge, è obbligatorio attuare quanto disposto nel comma 9 (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale") sopra riportato.

- **I piani di monitoraggio esistenti, sono conformi alle direttive delle normative e comprendono tutti gli elementi previsti dall'art.5, lettera b-bis, del D.Lgs. 152/2006? (vedi anche il Punto n.5 del presente documento)**
- **In tal rispetto, quali documenti ed atti tecnici, amministrativi, analitici, di valutazione, di monitoraggio, di previsione, e procedurali esistono attualmente?**
- **Quale monitoraggio esiste e/o è previsto per le emissioni gassose climalteranti e/o tossiche (senso lato), includendo anche la CO₂?**

PUNTO N.3. Alterazione permanente dello stato dei luoghi

3.1) Risulta che, sulla base della documentazione disponibile:

- non appare svolta una valutazione d'impatto sul paesaggio focalizzata sulla discarica di Casa Rota;

- i riferimenti alla verifica delle cause e conseguenze definitive di impatto ambientale sono scarsi per alcune fattori ambientali oppure mancano di una certezza definitiva sulle cause, sulla loro distribuzione e modalità, e sui tipi di impatto.

➤ **Richiesta n.7**

- **Si configura, in base a quanto espresso in generale in questo documento ed in quelli inoltrati dagli enti pubblici e/o dai cittadini in forma singola ed associata, una “alterazione permanente dello stato dei luoghi” in base alla vigente normativa nazionale e regionale?**

3.2) La realizzazione dell’invaso di laminazione delle piene recentemente realizzato a valle della discarica e ad essa adiacente, allorché in esercizio come da sue finalità, modifica le condizioni idrologiche, stratigrafiche, idrauliche ed idrogeologiche dell’area di influenza della discarica rispetto alla condizione *ante-operam*. Dato che non si può né presumere, né negare, in assenza di dati analitici acquisiti secondo un idoneo disegno sperimentale, che la nuova configurazione e le funzioni dell’invaso quando in esercizio diano o non diano luogo a fenomeni di accumulo, sedimentazione, trasloco e/o vari effetti cumulativi di sostanze di origine artificiale, è parte delle valutazioni di impatto (nelle loro diverse forme) e delle verifiche preliminari progettuali identificare quale sia la condizione di alterazione e delle conseguenze sulla salute umana, sui suoli, sulle acque, sugli ecosistemi terrestri ed acquatici, anche ma non solo con particolare attenzione agli eventi eccezionali climatici, idraulici ed alluvionali previsti.

➤ **Richiesta n.8**

Qual è lo stato della situazione in termini progettuali, di analisi, di valutazione, di impatto eventuale e di ripristino nei confronti di quanto a quanto sopra (punto 3.2)?

PUNTO N.4. Il danno economico-ambientale

4.1) Come da più parti emerso durante l’inchiesta pubblica, l’attività di discarica ha prodotto, negli anni, forme di impatto sulle attività turistiche, sul valore paesaggistico ed edonimetrico di attività economiche e di beni, sulla rendita di posizione, sull’agriturismo, sulle possibilità di realizzare un marchio di qualità o di provenienza locale, sulle potenzialità di sviluppo di servizi ambientali, turistico-ricreativi, sulla qualità della vita (impatto odorigeno, anche e non solo), sull’accesso ad acqua potabile, ed altre da accertare. Quali modelli di stima del valore economico degli impatti ambientali sono stati eseguiti, quali forme di risarcimento e quali parametri ed indicatori di impatto socio-economico sono stati adottati come parte delle procedure di analisi e di valutazione? Si ricorda che la valutazione d’impatto ambientale, nelle sue diverse forme, nasce originariamente come documento di analisi costi-benefici sociali ed economici.

➤ **Richiesta n.9**

- **Esiste una stima, misura, valutazione sociale ed economica dei danni ambientali, anche in termini di perdita di servizi ecosistemici ed ambientali, di costi di riproduzione e di ripristino, di surrogazione, di qualità delle produzioni agricole e zootecniche, di valore di attività turistiche e ricreative, di perdita di biodiversità, di qualità delle acque e dei suoli, di inquinamento acustico ed olfattivo alla popolazione, di riduzione di valore immobiliare, aziendale e commerciale?**

- **Se non è stata fatta, quali sono i motivi in termini di aderenza alle normative?**

4.2) In breve, il “Testo unico sull’ambiente” è chiaro nel disporre che nessuna opera ed attività può svolgersi, salvo alcune definite per legge, prima che sia avvenuta la bonifica dell’area di influenza delle sorgenti di contaminazione (senso lato). Mentre su questa procedura non sembra esserci ancora sufficiente chiarezza sullo stato della discarica di Casa Rota, si procede alla definizione e proposizione di progetti – che peraltro mancano di alternative progettuali, inclusa la “opzione zero” – dando una forte impressione che comunque il progetto si realizzerà.

➤ **Richiesta n.10**

- **La procedura attualmente in corso sia per la presentazione dei progetti che per la loro valutazione ed accettazione, corrisponde (ed in che modo) ai termini normativi in quanto a liceità, coerenza, aderenza ed esaustività tecnico-legale e tecnico-amministrativa dei contenuti e degli atti?**

PUNTO N.5. La valutazione sanitaria

5.1) Il “Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale”, nella parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” definisce:

“art. 5. ... lettera b-bis, introdotta dall’art. 2 del d.lgs. n. 104 del 2017, ...

b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione; ...

....

c) impatti ambientali:

effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:

popolazione e salute umana;

biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;

territorio, suolo, acqua, aria e clima;

beni materiali;

patrimonio culturale;

paesaggio;

interazione tra i fattori sopra elencati.

➤ **Richiesta n.11**

Come si vede dalla normativa, la valutazione dell’impatto sanitario e degli impatti ambientali è un requisito essenziale e non discrezionale ma cogente. Peraltro, è opportuno osservare che anche la salute umana e la popolazione sono inserite negli impatti ambientali come anche le interazioni fra i fattori espressi dalla legge. Ne consegue che, nei

testi normativi ed amministrativi, la salute umana e la popolazione sono già comprese nelle accezioni di impatto ambientale.

- *Su questa base, quali sono i documenti, le valutazioni, gli accertamenti, le previsioni, lo stato dell'iter procedurale sia in senso formale che pratico che applicano la VIS secondo i criteri ed obiettivi di legge nel caso della discarica di Casa Rota sia attualmente che nelle relative previsioni, con particolare riferimento alla popolazione, alla salute umana ed alle interazioni con i vari fattori sopra indicati?*

5.2) Le ipotesi progettuali, quali che esse siano, devono obbligatoriamente verificare gli effetti:

- sulla popolazione e sulla salute umana;
- sull'ecosistema acquatico e terrestre;
- sull'atmosfera come ad esempio le emissioni di CO₂, di altri gas climalteranti, di sostanze volatili tossiche (senso lato) e la loro distribuzione nei bassi strati dell'atmosfera;
- l'accumulo e sedimentazione di inquinanti alteranti i suoli, le acque intermedie e profonde e la loro potabilità attuale e prevista;
- le loro interazioni.

➤ **Richiesta n.12**

- **Quali previsioni ed effetti ed in che modo sono verificati ad oggi e per il futuro i termini di cui al Punto 5.2?**
- **Come sono inseriti, quantitativamente e qualitativamente, sulla possibilità di rimessa in pristino o recupero effettivo della salubrità dei luoghi e delle loro attività come antecedenti agli impatti accertati, a quelli in corso d'indagine, ed a breve e medio termine, comprese le forme di trasformazione in energia a qualsiasi titolo?**

PUNTO N.6. Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica. Art. 242-ter del dlgs152/2006 e s.m.i
(articolo introdotto dall'art. 52, comma 1, legge n. 120 del 2020)

La "Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti, Via di Novoli, 26 50127 Firenze e Autorizzazioni discariche e impianti connessi, Via G. Galilei, 40 57122 Livorno" (Comunicazione AOOGR / AD Prot. 0439013 Data 15/12/2020 ore 14:15 Classifica P.050.040.020. scrive che "... Si evidenzia infine che ai sensi dell'art 242-ter del dlgs152/2006 e s.m.i. "Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica" (articolo introdotto dall'art. 52, comma 1, legge n. 120 del 2020, ndr), nei siti oggetto di bonifica, possono essere realizzati esclusivamente determinati interventi e opere a condizione comunque che siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La valutazione del rispetto delle condizioni succitate è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto,

nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. ...".

- **Richiesta n.13. Fatto salvo quanto sin qui espresso nelle richieste precedenti:**
- **le previsioni progettuali e programmazioni correnti, in qual modo rispettano ed applicano quanto rilevato dall'art. 242-ter del dlgs152/2006 e s.m.i.?**
 - **Se il sito della discarica non è ancora oggetto di procedimento di bonifica, come si conciliano le proposte progettuali e di ampliamento in esame con il disposto normativo per il quale possono essere realizzati esclusivamente determinati interventi e opere a condizione comunque che siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area?**
-

Lì 07/04/2021 in San Giovanni Valdarno (AR)

Fabrizio D'Aprile

Dott. Forestale

Fabrizio D'Aprile